

**RELAZIONE A SUPPORTO MOTIVAZIONALE DELLA DELIBERA DI  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO  
ex art. 14, decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201**

**+**

**MOTIVAZIONE QUALIFICATA E RAFFORZATA  
ex artt. 17, decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e 192, c. 2,  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. La natura del servizio d'interesse generale**
  - 2.1. La normativa europea sui servizi pubblici locali di rilevanza economica**
  - 2.2. La normativa nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica**
  - 2.3. Il servizio in affidamento**
- 3. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**
  - 3.1. L' affidamento a terzi, in appalto o in concessione.**
  - 3.2. L'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata.**
  - 3.3. L'affidamento diretto a società *in house providing*.**
  - 3.4. La gestione in economia e tramite azienda speciale**
- 4. Le caratteristiche del servizio**
- 5. L'analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza dei tre modelli di gestione**
- 6. Gestione mediante società *in house providing***
- 7. Gestione mediante società a partecipazione mista pubblico-privata**
- 8. Affidamento a terzi**
- 9. I risultati dell'analisi comparativa e l'individuazione del modello prescelto per la gestione del servizio in questione.**
- 10. La forma di affidamento prescelta.**
- 11. La pregressa gestione di ASA Servizi S.r.l.**
- 12. La qualificata motivazione**
- 13. La proposta di ASA Servizi S.r.l.**
- 14. L'offerta di ASA Servizi S.r.l.**
- 15. Strumenti programmatici presentati da ASA Servizi S.r.l.**
- 16. La convenienza economica rispetto all'esternalizzazione**
- 17. Ragioni del mancato ricorso al mercato**
- 18. La platea dei benefici per la collettività servita**
- 19. Conclusioni.**

## **INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	Servizio pubblico di gestione della mobilità
Ente affidante	Comune di Tivoli.
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i>
Durata del contratto	15 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidamento o da affidare	Il territorio del Comune di Tivoli

## **SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Riccardo Rapalli
Ente di riferimento	Comune di Tivoli
Area/Servizio	Finanziario/Partecipate
Telefono	0774/453238
Email	r.rapalli@comune.tivoli.rm.it
Data di redazione	14/03/2023

## **1. Premessa**

La presente relazione viene redatta in adempimento agli obblighi sanciti dagli articoli 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*) e 17 (*Affidamento a società in house*) del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) e dall'articolo 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*).

La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessa contestualmente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente relazione i documenti a cui la stessa fa espressamente rinvio.

La presente relazione completa l'impianto motivazionale della delibera di C.C. di affidamento del servizio.

## SEZIONE A

### La normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.

#### 2. La natura del servizio d'interesse generale

Il servizio di gestione della sosta veicolare pubblica a pagamento su strada e in struttura e dell'attività *check point* dei bus turistici, e attività complementari, accessorie e connessi investimento, è stato ricondotto da codesta Amministrazione pubblica nell'ambito dei servizi pubblici locali e, più precisamente, tra quelli avente rilevanza economica.

Ai sensi dell'articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” s'intendono quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un

mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Di seguito, pertanto, sono riepilogate le fonti normative più significative che regolano i servizi aventi la suddetta natura e i relativi modelli di gestione.

#### 2.1. La normativa europea sui servizi pubblici locali di rilevanza economica

A livello europeo, tra le fonti più significative poste a regolazione dei “*servizi di interesse economico generale*” (SIEG) o dei “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” si citano:

- 1) il “*Libro bianco sui servizi di interesse generale*” di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 12 maggio 2001 [COM(2004) 374 def.], ove si sottolinea l'importanza

dei servizi d'interesse generale in quanto pilastro del modello europeo di società, così come l'esigenza di garantire la fornitura di servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione europea essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. L'erogazione dei servizi di interesse generale può essere organizzata in collaborazione con il settore privato o affidata a imprese pubbliche o private. Per contro, la definizione degli obblighi e delle funzioni del servizio pubblico spetta alle autorità pubbliche ai relativi livelli di competenza;

- 2) il *“Libro verde sui servizi d'interesse generale”* della Commissione del 21 maggio 2003, ove si evidenzia l'importanza dei servizi di interesse generale essendo gli stessi parte dei valori condivisi da tutte le società europee e costituendo un tratto essenziale del modello europeo di società. Il loro ruolo è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e per superare l'emarginazione e l'isolamento sociali. Per quanto riguarda l'organizzazione della fornitura di un servizio di interesse generale, il Libro verde afferma che *“Gli Stati sono liberi di stabilire le modalità di gestione sempre nel rispetto delle norme comunitarie. In ogni caso, il grado di apertura del mercato e la concorrenza in un determinato servizio di interesse economico generale è deciso dalle pertinenti norme comunitarie sul mercato interno e sulla concorrenza. Per quanto riguarda la partecipazione dello Stato nella fornitura di servizi di interesse generale”*.
- 3) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), art. 36 rubricato *“Accesso ai servizi d'interesse economico generale”* secondo cui al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea;
- 4) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: art. 14 [ex art. 16 TCE], il quale assegna all'Unione e agli Stati membri, secondo le

rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del Trattato, il compito di provvedere affinché i servizi d'interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di assolvere i propri compiti, ossia principi e condizioni che garantiscano la corretta ed efficiente erogazione del servizio a favore della collettività; art. 106 [ex art. 86 TCE], composto da tre distinti paragrafi: il primo, che vieta agli Stati membri di mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme del Trattato, specialmente a quelle contemplate dall'art. 18 e dagli artt. da 101 a 109 inclusi; il secondo, che sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostacoli all'adempimento della specifica missione loro affidata; il terzo, infine, che attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni; il protocollo n. 26, allegato al TFUE, recante disposizioni interpretative dell'art. 14 TFUE, la cui previsione riconduce tra i valori comuni dell'Unione: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi d'interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente;

- 5) le Direttive Europee 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, le cui rispettive previsioni sono

state recepite a livello nazionale dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici”.

## **2.2. La normativa nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica**

A livello nazionale, la disciplina sui “*servizi di interesse economico generale*” (SIEG) o dei “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” trova compiuta regolazione nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale, oltre a definire i servizi in questione, individua le modalità di gestione alle quali le Amministrazione pubbliche possono ricorrere per organizzare detti servizi e sancisce una serie di adempimenti procedurali atti a garantire la trasparenza e la ponderazione delle scelte.

Nel contempo, nota l’abrogazione degli articoli 112 (Servizi pubblici locali), 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica), 117 (Tariffe dei servizi) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ad opera del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, trova applicazione, in quanto non interessato dalle novità normative, l’art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*) del TUEL, il quale attribuite alla competenza del consiglio comunale le decisioni riguardanti i seguenti atti fondamentali: “[...] e) *organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*; f) *istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*; [...]”.

## **2.3. Il servizio in affidamento**

Ai fini della presente relazione rilevano altresì le prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), da cui si evince la titolarità del servizio in capo all’Amministrazione e la conseguente necessità organizzativa, e in particolare quanto sancito dall’art. 7 (*Regolazione della circolazione nei centri abitati*), il quale attribuisce ai Comuni, con ordinanza del sindaco, la potestà di: “[...] a) *adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi*

1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di

competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 451, legge n. 147 del 2013) 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre

zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione

*amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 15 Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”*

### **3. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli Enti locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) **affidamento a terzi** mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a **società mista**, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a **società in house**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, **gestione in economia o mediante aziende speciali** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

### 3.1. L' affidamento a terzi, in appalto o in concessione

Con riguardo alla possibilità di affidare ad un operatore terzo il servizio in questione, occorrerà far riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici, le cui previsioni regolano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti d'appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

Questo è quanto sancito dall'articolo 15 (*Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica*), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, a mente del quale *“gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”*.

All'articolo 3 (*Definizioni*), c. 1, lettere vv) e ii) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto d'appalto è definito come *“un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”*, mentre il contratto di concessione come *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti*

*affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.*

In entrambe le ipotesi, il legislatore richiede che l'operatore economico – appaltatore o concessionario – sia individuato mediante procedure ad evidenza pubblica e che l'affidamento sia disposto a favore di un operatore pienamente qualificato, avente particolari competenze di tipo tecnico-professionali.

### **3.2. L'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata**

In merito alla possibilità di affidare il servizio in questione ad una società mista, l'articolo 16 (*Affidamento a società mista*), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recita: *“Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.”*

La previsioni sopra indicata è dunque da leggersi in combinato disposto con l'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il quale recita: *"1] Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. 2] Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono*

*allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione. 3] La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. 4] Nelle società di cui al presente articolo: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.”*

Per completezza, è possibile altresì citare la previsione di cui all'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale prescrive che “*Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio*

*di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.”*

### **3.3. L'affidamento diretto a società *in house providing*.**

L'articolo 17, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, riconosce agli enti locali la possibilità di affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società *in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

In particolare, l'art. 192, decreto legislativo n. 50 del 2016, recita: "1] *È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'Ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. 2] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego*

delle risorse pubbliche. 3] Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162. "

Nel contempo l'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*) del Codice dei contratti pubblici, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti in house e i principi contenuti nelle Direttive anzidette, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrino nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono contemporaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria *in house* un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7 , per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussista anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta.

Secondo il Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quando vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
2. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica;
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Il comma 3 dell'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici affronta il tema degli affidamenti diretti fra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, disponendo che la disciplina in esso contenuta non trovi applicazione nel caso in cui una persona giuridica controllata aggiudichi un appalto o una concessione alla propria amministrazione controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione. Anche in questo caso, la condizione necessaria perchè si possa legittimamente procedere all'affidamento diretto è rappresentata dall'assenza di soci privati nella persona giuridica beneficiaria dell'appalto pubblico, ovvero, qualora vi sia la partecipazione di soci privati, che questi non esercitino il controllo, poteri di veto o influenza determinante sul soggetto affidatario diretto.

Il comma 6 dell'art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina invece gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici; questi non rientrano nell'ambito di applicazione di tale codice se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
2. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione (ciò, al fine di non ledere la concorrenza ed il mercato).

Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, per determinare tale percentuale, di norma, deve essere fatto riferimento al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

Tali disposti normativi devono essere necessariamente integrati con le previsioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) in materia di costituzione e gestione di società *in house*, in un tutt'uno con le Linee guida n. 7, di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D.lgs. 50/2016*».

In particolare, l'art. 16 (*Società in house*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che: “*1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto*

organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. 7. Le società di cui al presente articolo sono

*tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”*

Sul punto della motivazione necessaria ai fini dell'affidamento *in house* è opportuno fare inoltre riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'*in house providing* riveste carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile ricorrere a tale forma di organizzazione solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche di mercato (Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 27/1/2020 n. 681).

A conferma dell'orientamento anche la Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, C- 89/19, C-90/19, C-91/19 ha stabilito l'eurocompatibilità della normativa nazionale italiana laddove pone limiti e condizioni ulteriori all'affidamento diretto di contratti pubblici a società *in house*, con specifico riferimento all'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

#### **3.4. La gestione in economia e tramite azienda speciale**

Limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, l'articolo 14, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, riconosce all'Ente locale la possibilità di ricorrere anche alla **gestione in economia o mediante aziende speciali** di cui all'articolo 114 del TUEL.

## SEZIONE B

### Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico universale

#### 4. Le caratteristiche del servizio

L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

Il progetto esecutivo inerente al servizio in affidamento è stato approvato con delibera di G.C. n. 42 del 10 marzo 2023. Con detta delibera, è stato approvato:

- a) il quadro economico della concessione del servizio **(allegato 1/a)**
- b) lo schema del contratto di servizio **(allegato 1/b)**;
- c) il prospetto tecnico delle aree di sosta e tariffe **(allegato 1/c)**.

Si riportano, di seguito, le principali peculiarità del servizio e del rapporto contrattuale che si instaurerà con il soggetto gestore, rinviando ai documenti sopra citati, il cui contenuto deve considerarsi quale parte essenziale della presente relazione, ogni più ampio approfondimento e dettaglio.

**Il servizio in affidamento ha per oggetto la gestione, nel Comune di Tivoli, della sosta pubblica, senza custodia, a pagamento, in struttura (parcheggi di Piazzale Matteotti e Piazza Massimo) e su strade (fascia Blu) in area Tivoli Centro e Tivoli Terme, e gestione del Check point bus turistici, e attività complementari, accessorie e connessi investimenti (funzionali al servizio) di proprietà del soggetto gestore o del Comune o al soggetto gestore date in dotazione dal Comune che ne ha la proprietà (il terreno demaniale comunale e i parcheggi in struttura), relative esazioni dei titoli di sosta e delle sanzioni al codice della strada.**

L'area pubblica interessa le strade in cui il Comune ha già attuato il Piano Urbano della Sosta, nonché in tutte le strade e aree in cui il Comune, anche in

via temporanea, subordini la sosta al pagamento di una tariffa (così come risulta in atti).

L'area di sosta dei bus turistici interessa il controllo del Check point bus turistici in Piazzale delle Nazioni Unite e del parcheggio di sosta in largo Saragat.

Le infrastrutture di proprietà o di disponibilità sono attratte alla manutenzione ordinaria a carico del soggetto gestore, nonché alla manutenzione straordinaria e relativi investimenti come da relativo piano degli investimenti e piano industriale.

In particolare, nella manutenzione ordinaria dell'area sosta a pagamento di natura demaniale comunale sono ricomprese la segnaletica stradale verticale ed orizzontale strettamente inerente alla sosta su area pubblica a pagamento.

Il controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 17, c. 132, della l. 127/1997, limitatamente alle aree oggetto del contratto di servizio, intendendo con tale termine tutte le strade e piazze in cui il gestore è presente e relativi stalli di sosta a pagamento, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio, secondo l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio dal soggetto gestore svolto.

Il servizio di rilascio dei permessi di circolazione e sosta agli utenti aventi diritto comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi connessi all'implementazione di politiche di mobilità sostenibile nell'ambito del nuovo Piano Urbanistico mobilità e sosta (nel seguito, PUMS) (ad es.: crediti di mobilità, borsellino elettronico, fascicolo utente, etc.). Il servizio in esame costituisce attività accessiva al servizio di gestione della sosta e non dà diritto al pagamento di alcun corrispettivo o rimborso, fatto salvo il pagamento delle spese di istruttoria a carico dei singoli utenti nella misura stabilita dal Comune con appositi provvedimenti.

Al soggetto gestore sarà affidato il servizio di cui sopra, in esclusiva sul territorio del Comune, attese le potestà in capo alle parti previste nel presente contratto, in una vis utenza-centrica.

Il soggetto gestore si impegnerà a svolgere le attività ed il servizio in questione, secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale e regionale di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla normativa pro tempore vigente (artt. 1, c. 2 e 4, cc. 1 e 2, lett. a), d.lgs. 175/2016 e art. 3, d. lgs. 201/2022).

Il soggetto gestore si impegnerà ad uniformare l'erogazione del servizio in affidamenti ai principi esposti nel citato art. 3 del d. lgs. 201/2022, nonché, in generale, e più esattamente:

a) *eguaglianza, universalità e sussidiarietà* (anche orizzontale):

L'erogazione del servizio in esame deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio e l'accesso al servizio devono essere uguali per gli utenti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio in esame può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

È garantita la parità di trattamento a tutti gli utenti, in una logica di servizio a fruizione universale (aperta ad ogni cittadino e/o utente) senza alcun vincolo di accesso.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio in esame alle esigenze degli utenti.

La sussidiarietà (anche orizzontale) garantisce il coinvolgimento del Comune, associazioni di rappresentanza degli utenti consumatori, l'utenza.

b) *imparzialità*:

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole di erogazione del servizio in esame e le norme regolatrici di settore.

c) *continuità:*

l'erogazione del servizio in esame, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

In generale, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio in esame devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) *partecipazione:*

La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio in esame deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione individuale del servizio stesso, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Sul sito istituzionale del soggetto gestore ovvero all'interno della carta dei servizi sarà messo a disposizione un modulo prestampato su «Osservazioni e reclami da parte dell'utente».

Il soggetto gestore dà sollecito riscontro (entro 30 giorni solari) all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il soggetto gestore dispone periodicamente (o sistematicamente) della valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate dalla direttiva 24/3/2004 (Rilevazione della qualità percepita dai cittadini), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

e) *efficacia, efficienza, economicità:*

Il servizio in esame deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi

dell'art. 97, Costituzione (in generale) e dell'art. 1, l. 241/1990 e degli artt. 1, c. 2; 4, c. 1 e 5, c. 1, d.lgs. 175/2016 (in particolare).

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e il Comune verrà regolato ai fini fiscali come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f) *strumenti per l'adozione di standard*

Gli standard generali e gli standard specifici di economicità, qualità (efficienza) e quantità (efficacia) del servizio in esame, sono quelli recepiti all'interno della primigenia offerta i cui contenuti sono stati ripresi nel presente contratto, nello stretto rispetto della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

g) *obblighi del soggetto gestore*

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi, ed adeguati per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Per l'espletamento del servizio in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

h) *soddisfazione dei cittadini*

Il cittadino è posto al centro (in una vis utente – centrica) di ogni aspetto di metodo e di merito del contratto di servizio, in una logica di gestione dinamica e non statica. L'offerta ed il contratto di servizio indica i benefici generali ed i benefici specifici offerti alla cittadinanza di riferimento da adeguatamente (per i bisogni specifici) mappare, motivare e monitorare.

i) *principi di concorrenza e di sussidiarietà anche orizzontale*

Fermo restando quanto già specificato in relazione ai principi di proporzionalità, ai fini della concorrenza è garantito il rispetto del d.lgs. 50/2016 e i vincoli presenti, tra l'altro, nei dd. lgss. 175/2016 e 201/2022, e nelle Linee guida ANAC.

La sussidiarietà verticale valorizza le iniziative cittadine decentrate, coinvolgendo il relativo utente, mentre la sussidiarietà orizzontale

favorisce le formazioni sociali (es. come da art. 2 Costituzione), garantendo il diritto di libera iniziativa dei cittadini, favorendone sia l'apporto costruttivo all'erogazione del servizio (carta dei servizi) sia i livelli di coinvolgimento dell'utenza nella fruizione del servizio di cui al presente contratto.

Si applicano le disposizioni degli artt. 10, c. 2 (fermo restando la possibilità prevista dal successivo c. 5 e 11, d.lgs. 201/2022).

*j) produzione di servizi adeguati anche ai fini tariffari e degli investimenti*

Dove per adeguatezza s'intende che il servizio risponde alla richiesta della collettività locale, per volumi di servizio erogati e per qualità percepita. Con tariffe a prezzi abbordabili per tutta la cittadinanza di riferimento e comunque tali da garantire l'abbattimento dei costi a basso valore aggiunto o comunque un livello di costi totali di funzionamento (lordo imposte) proporzionali per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

*k) investimenti:*

con riferimento alla precedente lett. j), in correlazione agli investimenti in innovazione tecnologica e relativi processi di ammortamento (come da offerta del soggetto gestore). Le scelte della gestione ed i relativi risultati (della gestione) sono attratti agli obblighi di trasparenza ed integrità (ai sensi dei dd.lgss. 267/2000, 33/2013 e 201/2022), garantendo – così come precisato – la centralità del cittadino e dell'utenza, e favorendo forme di partecipazione attiva.

*l) regolamento o atto generale in rapporto al vigente contratto di servizio*

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 8, d.lgs. 201/2022, riservandosi l'ente locale affidante di assorbire o meno detto regolamento o atto generale all'interno del contratto di servizio.

*m) perimetro del servizio pubblico*

Ai sensi dell'art. 10, c. 1, d.lgs. 201/2022, l'oggetto del contratto di servizio definisce il perimetro del servizio in coerenza con le disposizioni eurounioniste, e quindi con le norme sia nazionali sia (se sussistenti) regionali, e (se sussistenti) le Autorità di regolazione di settore.

n) *limitazione e mantenimento di diritti speciali e esclusivi*

Fermo restando il dettato dell'art. 2, c. 1, lett. e), f), del d.lgs. 201/2022, si applica l'art. 13 di quest'ultimo decreto, sussistendo gli obblighi per l'ente locale affidante previsti sia in quest'ultimo articolo sia nel precedente art. 10, c. 5, in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa.

o) *stipulazione del contratto di servizio*

Il contratto di servizio è stipulato tra l'ente locale affidante ed il soggetto gestore trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio all'ANAC per gli affidamenti in house superiori alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, atteso che detto art. 17, c. 3, del d.lgs. 201/2022, recita: «3. Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35».

p) *durata dell'affidamento del servizio di cui trattasi*

L'art. 19 (nel suo insieme) del d.lgs. 201/2022 prevede che: «1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare

*l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.*

*2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, e' riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi».*

*q) tutele sociali*

Si applicano le disposizioni dell'art. 20 del d.lgs. 201/2022 in relazione alla tutela occupazionale del personale presente nella precedente gestione.

*r) dotazioni patrimoniali complessive ed esecuzione dei lavori connessi alla gestione*

È effettuato lo stato di consistenza patrimoniale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 201/2022, tra i beni strumentali essenziali alla gestione del servizio (qui non separata dalla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni).

Tale stato di consistenza costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di servizio, ed interessa sia i beni del gestore del servizio sia quelli posti nella disponibilità di quest'ultimo da parte dell'ente locale affidante proprietario di detti beni

Ai fini dell'esecuzione dei connessi ai lavori, fermo restando le leggi di settore e la normativa vigente, il soggetto gestore applica il dettato dell'art. 22, d.lgs. 201/2022.

*s) alla scadenza del contratto di servizio*

Fermo restando le tutele sociali riferite al personale (di cui all'art. 20, d.lgs. 201/2022), nell'ipotesi di subentro alla scadenza del contratto di

servizio o in via anticipata (per qualunque circostanza), si applicano le disposizioni degli artt. 19, c. 2 e 23, c. 1, d.lgs. 201/2022.

t) *contratto di servizio*

Il presente contratto fornisce evidenza delle indicazioni previste dall'art. 24, d.lgs. 201/2022, distinguendo se trattasi o meno di servizi a richiesta individuale volontaria (o facoltativa), rispetto ai servizi a richiesta obbligatoria o a richiesta collettiva.

Atteso che gli allegati di cui al c. 5 del citato articolo 24, d.lgs. 201/2022, sono da ritenersi previsti per i servizi a rete (cfr. gli artt. 7, c. 1; 14, c. 4 e 17, c. 4, 19, c. 1 e 24, c. 5, d.lgs. 201/2022) e che nel caso di specie sono stati adottati gli strumenti programmatici completi degli investimenti, fonti di copertura, ammortamenti, risorse umane con riferimento al servizio di cui trattasi ed alle società nel suo complesso.

u) *Carta dei servizi*

L'art. 25, d.lgs. 201/2022, recita: «1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet. 2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati».

v) *tariffe*

L'art. 26, d.lgs. 201/2022 interessa la disciplina delle tariffe da applicarsi, distinguendosi se trattasi o meno di tariffe soggetta (e/o determinata) dall'Autorità di regolazione o dall'ente di governo d'ambito o dall'ente locale affidante (o altre ipotesi) (c. 1, articolo citato).

Per la determinazione delle tariffe sono rispettati i criteri stabiliti dal citato art. 26, c. 2, lett. da a) a d), con le potestà in capo all'ente locale

affidante di cui al successivo c. 3, il quale prevede che: «3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori».

Con riferimento al successivo c. 4, lett. a) di detto art. 24, d.lgs. 201/2022, il tasso ISTAT è quello di una famiglia di operai ed impiegati (FOI); lett. b) gli incrementi tariffari interessano i nuovi investimenti effettuati dal giorno in cui, dopo il collaudo, i medesimi concorreranno al reddito, con riferimento a quelli effettuati dal soggetto gestore su quelli propri o su quelli di proprietà dell'ente locale affidante dati in dotazione al soggetto gestore in quanto essenziali all'erogazione del servizio; lett. c), come da indicatori (comunque) presenti nel contratto di servizio; lett. d), predefinendone i misurabili (direttamente o in via consequenziali in correlazione ai relativi effetti) parametri.

w) *vicende del rapporto*

Si applica il dettato dell'art. 17 del d.lgs. 201/2022.

Il contratto di servizio ne prevede la risoluzione estrema per disservizio da parte del soggetto gestore, quale facoltà in capo all'ente locale affidante.

x) *vigilanza e controlli sulla gestione da parte dell'ente locale affidante*

Si applicano gli artt. 28 e 30 del d.lgs. 201/2022.

Spetta all'ente locale stabilire il programma di controlli di cui al c. 2 del citato art. 28 del sopra citato articolo, rendendolo noto al soggetto gestore.

Le penalità a carico del soggetto gestore sono previste al successivo c. 3 del citato art. 28 il quale prevede che: «3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali». In tale senso il sistema delle penalità è il seguente:

- a) per ogni singolo documento informativo; per ogni giorno solare di ritardo:
  - da n.1 giorno di ritardo a 10, € 50,00
  - da n.11 giorni a 20, € 150,00
  - da n.21 giorni a 30, € 300,00
  - oltre 30 giorni, € 500,00
- b) per ogni singolo report o relazione
  - da n.1 giorno di ritardo a 10, € 50,00
  - da n.11 giorni a 20, € 150,00
  - da n.21 giorni a 30, € 300,00
  - oltre 30 giorni, € 500,00
- c) per gli indicatori previsti nel presente contratto di servizio (integrati con quelli definiti dalla struttura competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)
  - da n.1 giorno di ritardo a 10, € 50,00
  - da n.11 giorni a 20, € 150,00
  - da n.21 giorni a 30, € 300,00
  - oltre 30 giorni, € 500,00
- d) per ogni singolo report contenente indicatori
  - da n.1 giorno di ritardo a 10, € 50,00
  - da n.11 giorni a 20, € 150,00
  - da n.21 giorni a 30, € 300,00
  - oltre 30 giorni, € 500,00

Spetta all'ente locale affidante le verifiche periodiche (e relativa relazione) anche sulla base del disposto dell'art. 20, d.lgs. 175/2016, sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

Ai sensi del c. 3, art. 30 del d.lgs. 201/2022, la ricognizione a carico del Comune di Tivoli ivi prevista è effettuata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 201/2022.

y) *rimedi non giurisdizionali*

Si applica l'art. 29 del d.lgs. 201/2022, a favore dell'utente del servizio.

z) *Trasparenza nei servizi pubblici locali*

Quale obbligo per l'ente locale affidante, l'art. 31, d.lgs. 201/2022, recita: «1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente».

*aa) in diritto esclusivo*

Quale servizio affidato dal Comune in via esclusiva su tutto il territorio ad ASA Servizi s.r.l., ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) del d. lgs. 201/2022.

*bb) costi di riferimento e costi efficienti*

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. g), i), d. lgs. 201/2022, il soggetto gestore, anche sulla base dell'offerta sottoposta all'ente locale affidante, adotta gli indicatori forniti dalla struttura competente presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero, nelle more di dati indicatori, quelli (o anche quelli) richiamati nel presente contratto di servizio, in una logica di benchmark (riferita sia all'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso con riferimento ai costi, ricavi e margini del servizio di cui trattasi sulla base dei costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi ed impianti per la prestazione del servizio).

Il soggetto gestore si impegnerà a collaborare con il Comune (e viceversa) per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti e/o provvidenze, finalizzati al miglioramento del servizio in esame anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

Allo stesso tempo, l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, richiede, altresì, che la relazione illustri gli **obblighi di servizio**

**pubblico** e le eventuali **compensazioni economiche** <sup>1</sup>, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

L'articolo 4 dello schema di contratto di servizio enuncia i principi generali e gli obblighi di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

In particolare, è specificato che:

- a) il servizio è svolto dal soggetto gestore alle condizioni previste dal contratto in conformità agli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti comunali, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento. In particolare costituisce norma da applicare ai parcheggi in struttura ed in superficie il codice della strada;
- b) il Comune è titolare del servizio, la cui gestione è affidata al soggetto gestore titolare dell'esercizio del servizio, per il tempo e con le modalità previste nel presente contratto;
- c) il Comune esercita le funzioni conferitegli dalle leggi nazionali, provinciali, regionali e comunque previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia;
- d) competono al Comune le funzioni di indirizzo e di programmazione, vigilanza e controllo per garantire l'applicazione delle politiche comunali relative alla mobilità cittadina ed assicurare i livelli e le condizioni del servizio (qualità, tariffe) adeguati alle esigenze della popolazione e

---

<sup>1</sup> Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni: 1. l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti i o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 4. nel caso in cui sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata dei mezzi necessari a soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della Comunità locale.

- e) il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dal soggetto gestore nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'autonomia imprenditoriale del soggetto gestore come da statuto sociale di quest'ultimo;
- f) al fine di ottemperare quanto sopra indicato nel precedente comma, il Comune può eseguire controlli a campione sui servizi erogati dal soggetto gestore;
- g) il Comune può disporre verso il soggetto gestore, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, locali, impianti e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia;
- h) il Comune potrà predisporre controlli mirati sugli standard fissati dal presente contratto e dalle norme vigenti nello specifico settore con particolare attenzione ai servizi oggetto del presente contratto, quali la manutenzione ordinaria delle strutture, la manutenzione straordinaria e gli investimenti, così come concordati nei redigenti piani degli investimenti e piani industriali, il servizio di vigilanza e controllo su aree pubbliche, il rispetto degli oneri e delle spese riguardanti i parcheggi su aree pubbliche ed in struttura nonché la vigilanza ed il controllo nei parcheggi;
- i) il Comune inoltre si riserva la verifica delle procedure amministrative sottese al servizio in oggetto e relative alla formazione delle tariffe, alla frequenza e correttezza nell'emissione delle fatture e degli standard che regolano i rapporti con l'utenza;
- j) le parti si impegnano a rilevare e monitorare gli standard e gli indicatori significativi previsti dal d. lgs. 201/2022 e nel presente contratto;
- k) il soggetto gestore deve prestare al Comune tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui

- al presente contratto, compatibilmente con la necessità di garantire l'erogazione del servizio e la relativa sicurezza;
- l) il mancato rispetto del servizio e dei tempi previsti dal presente contratto comporterà per il soggetto gestore le penali di cui al contratto;
  - m) il soggetto gestore provvede all'individuazione del contraente per la fornitura di beni e servizi e alla realizzazione di lavori tramite procedure ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti in materia;
  - n) il soggetto gestore si impegna nell'espletamento del servizio all'impiego di mezzi, attrezzature e prodotti a salvaguardia dell'ambiente, in una logica di risparmio energetico;
  - o) il soggetto gestore si impegna a garantire gli standard di efficienza e di affidabilità previsti dalla carta dei servizi;
  - p) il soggetto gestore si impegna a conseguire ed a prevedere nei propri strumenti programmatici, entro il 31/12/2026, la certificazione di qualità ISO 9001/14001/45001 e ss.mm.ii;
  - q) il soggetto gestore si impegna ad erogare il servizio secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, regolarità, diritto d'informazione e partecipazione dell'utente in base a criteri di efficienza, efficacia, economicità e secondo gli standard di qualità definiti nel presente contratto e della carta dei servizi, necessità, integrità, parità di trattamento, chiarezza e trasparenza, trattamento dei dati personali, abbordabilità dei prezzi applicati (per quanto di competenza), uso efficiente delle risorse e dei beni pubblici, obiettivi generali di carattere sociale (qualità della vita degli utenti compresi);
  - r) il soggetto gestore si impegna a realizzare un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio in oggetto, identificando i soggetti deputati al relativo svolgimento e le metodologie adottate per lo stesso;
  - s) non determinano inadempimento delle parti il verificarsi di eventi di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, inondazioni e

sicci ; c) pandemie, epidemie, carestie. In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico e finanziario;

- t) sussiste l'applicazione del principio di congruit , ragionevolezza e consapevolezza in base al quale spetta al soggetto gestore precisare al Comune se le eventuali richieste economiche da quest'ultimo sottoposte al primo, in conto esercizio e/o in conto investimenti, siano tali da presumibilmente alterare il proprio equilibrio economico e finanziario;
- u) sulla base del principio di collaborazione fra il Comune e il soggetto gestore e viceversa: 1) il Comune si impegna ad informare il soggetto gestore tempestivamente rispetto a qualsiasi intervento sul territorio, che interessi la viabilit  in relazione ai parcheggi gestiti, le sistemazioni stradali e le autorizzazioni di cantieri sui parcheggi in superficie, nonch  rispetto all'organizzazione di eventi con ripercussioni sulla situazione dei parcheggi gestiti. In questo contesto il Comune invia al soggetto gestore ogni ordinanza che interessi il servizio entro 3 (tre) giorni dall'emissione. Il soggetto gestore ed il Comune si impegnano a rispettare, nella quotidiana collaborazione, le disposizioni della normativa sulla trasparenza ed integrit  (dd. Igss. 33/2013 e 201/2022); 2) durante il servizio i mezzi del soggetto gestore fruiscono delle medesime autorizzazioni e/o agevolazioni alla circolazione sul territorio comunale dei mezzi del Comune; 3) il soggetto gestore   tenuto a segnalare al Comune eventuali irregolarit  che dovessero emergere nell'erogazione del servizio, assumendo l'obbligo di intraprendere ogni iniziativa per ripristinare il servizio in conformit  alle prescrizioni del Comune stesso.
- v) il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile, al fine del miglior espletamento del servizio in esame da parte del soggetto gestore.
- w) in particolare, il Comune si impegna a consentire il massimo e pi  agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

- x) il Comune si impegna a consentire l'accesso e la disponibilità sulle proprie infrastrutture essenziali al servizio di cui trattasi, così come previsto nel presente contratto.

Non sono previste compensazioni economiche.

## SEZIONE C

### Comparazione attinente ai risultati prevedibilmente attesi

#### 5. L'analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza dei tre modelli di gestione

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio in questione, l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 prescrive l'onere dell'Ente pubblico di tenere conto anche dei **risultati** prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili.

Verrà, pertanto, svolta un'analisi comparativa dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

Si escludono, dalla seguente analisi comparativa, la gestione in economica e la gestione a mezzo di azienda speciale, in quanto dette modalità di gestione comporterebbero per il Comune di Tivoli un eccessivo coinvolgimento nella gestione.

#### 6. Gestione mediante società *in house providing*

#### PUNTI DI FORZA

I punti di forza di una gestione del servizio mediante società costituita secondo il modello *in house providing* risiedono sinteticamente nei seguenti punti:

1. la gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una "*vision*" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficiamento del

servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile;

2. la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio;
3. valorizzazione dell'esperienza maturata dalla società, delle professionalità e del *know how* aziendale tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle dinamiche esigenze del servizio;
4. la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere e *ex post* e di essere costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del servizio attraverso report periodici;
5. la sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
6. la riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio;

#### **PUNTI DI DEBOLEZZA**

Sono costituiti sinteticamente in:

1. minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società in house che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico;
2. assenza di ribasso sull'importo posto a base d'asta;
3. Impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del *management* basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;
4. il possibile venir meno del sostegno politico;
5. la cattiva gestione che può determinare un maggiore incremento dei costi senza possibilità di rivalsa sull'esecutore;

## **7. Gestione mediante società a partecipazione mista pubblico-privata**

### **PUNTI DI FORZA**

I punti di forza di una gestione del servizio mediante società a partecipazione mista pubblico-privata risiedono sinteticamente nei seguenti punti:

1. la presenza di un socio privato o più soci privati con esperienza nel settore di attività specifico, con conseguente capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;
2. l'apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell'Amministrazione rispetto alla gestione in house providing;
3. l'obbligo di ribasso sull'importo a base di gara pubblica;
4. possibilità di generare utili con dividendi anche a favore dell'Amministrazione pubblica;

### **PUNTI DI DEBOLEZZA**

Sono costituiti sinteticamente in:

1. Il fallimento del socio privato può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale;
2. il possibile instaurarsi di contenzioso tra soci privati ed Amministrazione e tra questa e la società affidataria;
3. l'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi;
4. la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;

## **8. Affidamento a terzi**

## **PUNTI DI FORZA**

I punti di forza di una gestione in appalto e/o in concessione a terzi risiedono sinteticamente nei seguenti punti:

1. la professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;
2. le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara;
3. la possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;
4. la responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità gestoria da parte dell'Amministrazione;
5. l'obbligo di ribasso sull'importo posto a base di gara;
6. la flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati;

## **PUNTI DI DEBOLEZZA**

Sono costituiti sinteticamente in:

1. il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale;
2. Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione;
3. l'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi;
4. la possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione

5. la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;

**9. I risultati dell'analisi comparativa e l'individuazione del modello prescelto per la gestione del servizio in questione.**

Individuati i punti di forza e di debolezza insisti in ciascuna possibilità gestionale vengono attribuiti i seguenti valori secondo un *range* prestabilito:

- Punti di forza: da + 1 a + 3;
- Punti di debolezza da - 1 a - 3;

Si ottengono i seguenti risultati:

IN HOUSE PROVIDING		
<b>PUNTI DI FORZA</b>	1. la gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una " <i>vision</i> " che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile	3
	2. la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio;	3
	3. la valorizzazione dell'esperienza maturata dalla società, delle professionalità e del <i>know how</i> aziendale tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle dinamiche esigenze del servizio;	2
	4. la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere e <i>ex post</i> e di essere costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del servizio attraverso report periodici;	2

	5. la sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;	1
	6. la riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio;	3
<b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>	1. la minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società in house che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico;	-3
	2. l'assenza di ribasso sull'importo posto a base d'asta	-1
	3. l'impossibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del <i>management</i> basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;	-1
	4. il possibile venir meno del sostegno politico	-1
	5. la cattiva gestione che può determinare un maggiore incremento dei costi senza possibilità di rivalsa sull'esecutore;	-2
	Risultato	6

<b>SOCIETA' MISTA</b>		
<b>PUNTI DI FORZA</b>	1. la presenza di un socio privato o più soci privati con esperienza nel settore di attività specifico, con conseguente capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio	2
	2. l'apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell'Amministrazione rispetto alla gestione in house providing	2
	3. l'obbligo di ribasso sull'importo a base di gara pubblica	2
	4. possibilità di generare utili con dividendi anche a favore	1

	dell'Amministrazione pubblica	
<b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>	1. Il fallimento del socio privato può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale	-2
	2. il possibile instaurarsi di contenzioso tra soci privati ed Amministrazione e tra questa e la società affidataria;	-3
	3. l'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi	-1
	4. la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;	-1
	Risultato	0

<b>AFFIDAMENTO A TERZI</b>		
<b>PUNTI DI FORZA</b>	1. la professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio	2
	2. le migliori proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara	2
	3. la possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali	2
	4. la responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità diretta da parte dell'Amministrazione	2
	5. L'obbligo di ribasso sull'importo posto a base di gara	2
	6. La flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse	2

	umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati	
<b>PUNTO DI DEBOLEZZA</b>	1. Il fallimento del soggetto gestore può determinare l'insorgere di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale	-2
	2. Il possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione	-2
	3. L'eventuale rapporto non sinergico con altre funzioni dell'Ente con cui è necessario interfacciarsi e che potrebbero avere una "cultura del servizio", o una "velocità di risposta" diversi	-2
	4. La possibilità di un'attività di confronto minore sulla qualità dei servizi rispetto alle altre forme di gestione	-2
	5. la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;	-2
<b>Risultato</b>		<b>2</b>

Riepilogando:

<b>Risultati</b>	<b>Punti</b>
Società <i>in house</i>	6
Società mista	0
Affidamento a terzi (in appalto e/o in concessione)	2

Dalla lettura dei suddetti valori si evince che la società mista risulta la soluzione meno conveniente. Nel contempo, l'affidamento ad un operatore terzo rappresenta una soluzione intermedia. Appare, dunque, chiaro che la modalità *in house providing* rappresenta la forma di gestione più idonea a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico del Comune di Tivoli.

Anche da un punto di vista economico, una prima analisi, che trova sintesi nello schema comparativo riportato nella tabella sottostante, e che sarà successivamente approfondita rispetto al caso di specie, individua la gestione *in house providing* come quella migliore ai fini del contenimento della spesa pubblica.

	In house providing	Società mista	Affidamento esterno (in appalto e/o in concessione)
Canone base	100	100	100
Utili	2%*	4,9%	10%
Imponibile	102	104,9	110
Iva 10%	10,2	10,49	11
Costo totale	112,2	115,39	121

\* a copertura del rischio di settore

Partendo da un canone base del contratto di 100 si è sommato l'utile d'impresa. Nel caso di gestione *in house providing* l'utile d'impresa è pari al 2% a titolo di copertura del rischio di settore e d'impresa; nel caso di società mista l'utile viene quantificato nel 10% del costo base ma computando esclusivamente la quota massima che verosimilmente sarebbe riconosciuta al *partner* privato (49%) in modo da riservare il controllo societario da parte dell'Amministrazione pubblica; nel caso di affidamento a società esterna l'utile viene quantificato per l'intero 10% del canone base. Ai valori si è sommata l'IVA di legge conseguendo i costi complessivi evidenziati.

D'altronde, mentre il socio privato di una società mista – ma lo stesso dicasi per il concessionario - tende a massimizzare il profitto e ad incrementare il margine di utile, la gestione *in house* non persegue un fine prevalente di lucro bensì si pone come obiettivo primario dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi.

Inoltre, gli eventuali margini positivi derivanti dalla gestione sarebbero mantenuti all'interno dell'ente locale piuttosto che trasferiti a favore degli operatori terzi.

#### **10. La forma di affidamento prescelta.**

Alla luce dell'analisi condotta nella presente relazione l'affidamento *in house* risulta preferibile rispetto alle altre forme di organizzazione ammesse dall'ordinamento nazionale e ciò tenendo conto anche dell'esperienza positiva sin qui avuta con la gestione di ASA Servizi S.r.l., società *in house* del Comune di Tivoli, a cui, allo stato, è affidata la gestione, in proroga tecnica, del servizio in questione.

ASA Servizi S.r.l. è conforme al vigente dettato normativo e alle più recenti pronunce giurisprudenziali in tema di affidamento *in house*, per le seguenti motivazioni:

1. ASA Servizi S.r.l. è a capitale interamente pubblico. Essa è partecipata indirettamente dal Comune di Tivoli per il tramite della società *in house* ASA Servizi S.r.l. La titolarità pubblica del capitale sociale è sancita e garantita dallo Statuto della società. È previsto il divieto statutario di cessione delle quote a privati;
2. ASA Servizi S.r.l. ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, c. 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016. In particolare, rientra tra le attività di ASA Servizi S.r.l. la gestione dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali, nonché delle aree di sosta a pagamento in genere e specializzate, di parcometri, delle zone di sosta c.d fasce blu e delle relative tariffe, anche mediante l'istituzione degli ausiliari della sosta, nonché di aree dedicate al park & ride, car sharing e bike sharing.
3. ASA Servizi S.r.l. è sottoposta al controllo esercitato dal Comune di Tivoli analogo a quello che la stessa Amministrazione pubblica esercita sulle proprie articolazioni organizzative. Il Comune di Tivoli dispone di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario (cfr. art. 10 Statuto);

4. La sussistenza del controllo analogo è presidiata da numerose clausole statutarie, volte ad assicurare in capo al Comune di Tivoli effettivi poteri di controllo e vigilanza, ex ante, contestuale ed ex post, della gestione societaria e di indirizzo politico-amministrativo della società;
5. L'organo amministrativo di ASA Servizi S.r.l. rappresenta il Comune di Tivoli a cui è attribuito il potere di nomina e revoca dell'amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dal Sindaco del Comune di Tivoli ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 ai sensi dell'art. 2449 codice civile ed è revocato nelle forme e nei modi di legge;
6. L'organo amministrativo, nella gestione ordinaria e straordinaria, è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
7. Oltre l'ottanta per cento del fatturato di ASA Servizi S.r.l. è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Tivoli e l'attività ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è svolta a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;

Il requisito di cui al punto 7 risulta pienamente confermato e sussistente in capo alla società anzidetta come si evince dall'analisi sotto riportata con riferimento i dati dell'ultimo bilancio approvato:

Ente affidante	2021
Comune di Tivoli	2.564.895
A) Tot. Ricavi attività in house	2.612.329
B) Tot. Valore della produzione	98,18%
A) / B) =	2.564.895

La sussistenza dei requisiti "in house" è stata confermata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di ammissione "*all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante*

affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società in house', risultando ASA Servizi S.r.l. iscritta a detto Elenco con prot. n. 0051463.

Rileva, inoltre, che ASA Servizi S.r.l. non è stata attratta a processi di razionalizzazione né straordinaria né periodica e, pertanto, allo stato risulta essere una società che può ricevere affidamenti diretti nel rispetto della normativa in vigore.

#### **11. La pregressa gestione di ASA Servizi S.r.l.**

L'affidamento *in house* risulta preferibile rispetto alle altre forme di organizzazione anche in ragione dell'esperienza positiva sin qui avuta con la gestione di ASA Servizi S.r.l., la quale ha già dato dimostrazione della propria capacità di gestire il servizio secondo criteri di efficienza, efficacia, affidabilità ed economicità, garantendo una gestione in equilibrio per tutta la durata del rapporto contrattuale, a fronte di margini di redditività oltremodo contenuti.

L'analisi che segue, riferita ai risultati economici pregressi di ASA Servizi S.r.l., effettuata tramite il calcolo dei principali indicatori economico-finanziari, mostra la solidità e l'affidabilità della società e la sua capacità di mantenere la gestione in equilibrio.

#### Indici di redditività

L'analisi di redditività è stata svolta sulla base dei seguenti indici:

- ROE (*Return on Equity*) = utile netto / patrimonio netto\*100;
- ROI (*Return on Investments*) = Reddito operativo / Capitale investito netto operativo\*100;
- ROS (*Return on Sales*) = Reddito operativo / (Ricavi + altri ricavi)\*100

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>EBITDA</b>	2,91%	2,42%	3,25%
<b>ROE</b>	2,33%	1,25%	1,62%
<b>ROI</b>	60,96%	9,86%	40,09%
<b>ROS</b>	1,63%	0,75%	1,84%

Al netto degli effetti prodotti sugli indici dalla trascorsa emergenza pandemica, i dati riportati in tabella evidenziano che i principali indicatori di redditività presentano valori coerenti con gli obiettivi propri di una società *in house providing* incaricata dello svolgimento di servizi strumentali a favore dell'Ente pubblico, che mira al conseguimento dell'equilibrio economico finanziario e non alla massimizzazione del profitto.

#### Indici di produttività

Gli indici della produttività aziendale permettono di comprendere se i fattori produttivi sono impiegati in modo efficiente all'interno dell'impresa.

Gli indici di produttività di cui verrà presentata qui l'analisi sono i seguenti:

- ricavi pro-capite (ricavi / n. dipendenti);
- valore aggiunto pro-capite (valore aggiunto / n. dipendenti);
- costo lavoro per addetto (costo del lavoro / n. dipendenti);
- rendimento dipendenti (fatturato / costo del lavoro).

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ricavi pro-capite</b>	56.260	43.216	45.802
<b>Valore aggiunto pro-capite</b>	31,97	33,11	35,69
<b>Costo lavoro per addetto</b>	34.327,02	26.988,73	27.669,70
<b>Rendimento dipendenti</b>	56.355,72	44.221,96	46.648,73

L'interpretazione di tali indicatori deve essere rapportata al settore in cui opera l'azienda e al loro andamento temporale.

Gli indici di produttività sopra riportati mostrano che la realtà aziendale è in grado di valorizzare il ruolo dei dipendenti in termini di reddito. Il quadro è stabile nel tempo e nel complesso i dati risultano in linea con ciò che si aspetta da una società *in house providing*.

#### Indici di liquidità e indebitamento (indicatori finanziari)

Gli indici di liquidità e di indebitamento esprimono la capacità potenziale dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari.

Gli indici di cui verrà presentata l'analisi sono i seguenti:

- indice di liquidità ((attivo circolante-rimanenze) / debiti a breve);
- indice corrente ((attivo circolante) / debiti a breve);
- indice di indebitamento a breve (debiti a breve/(debiti a breve + debiti a oltre)
- indice di indebitamento a lungo (debiti a lungo/(debiti a breve + debiti a oltre)
- rapporto di indebitamento (attività/patrimonio netto);
- debiti verso banche su valore della produzione (banche entro + banche oltre) / (ricavi +altri ricavi);
- costo del denaro a prestito (oneri finanziari/ (banche breve + banche a lungo)\*-100;
- grado copertura interessi passivi (Risultato operativo + amm. e sval. /Oneri finanziari);
- oneri finanziari su valore della produzione (oneri finanziari/ricavi +altri ricavi);
- grado di indipendenza da terzi (patrimonio netto/totale debiti):
- posizione finanziaria netta (banche entro e oltre + altri finanziatori – cassa e banche);
- debt/Equity ratio (banche entro/oltre + altri finanziatori entro/oltre) / patrimonio netto;
- debt/EBITDA ratio (banche entro/oltre + altri finanziatori entro/oltre) / (RO+Amm.+sval).

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Indice di liquidità</b>	0,92	1,02	0,68
<b>Indice corrente</b>	0,99	1,07	0,76
<b>Indice di indebitamento a breve</b>	Nd	Nd	Nd
<b>Indice di indebitamento a lungo</b>	Nd	Nd	Nd
<b>Rapporto di indebitamento</b>	4,80	5,62	4,79

<b>Debiti vs banche su val. produzione</b>	Nd	Nd	Nd
<b>Costo del denaro a prestito</b>	Nd	Nd	Nd
<b>Grado copertura interessi</b>	45.893	16.906	47.953
<b>Oneri finanziari su val. produzione</b>	0,002	0,003	0,004
<b>Grado di indipendenza da terzi</b>	0,35	0,27	0,37
<b>PFN</b>	-319.059	- 217.262	-358.627
<b>Debt/Equity ratio</b>	Nd	Nd	Nd
<b>Debt/EBITDA ratio</b>	Nd	Nd	Nd

Nd = La società ASA Servizi Srl non detiene indebitamento con banche ed altri finanziatori.

Dagli indici di liquidità e di corrente risulta che la situazione appare positiva e i relativi valori sono prossimi all'unità.

Indici della gestione corrente

- Durata media dei debiti = (debiti commerciali entro/oltre)/(b6+b7+b8)\*365
- Durata media dei crediti = (crediti vs clienti entro/oltre)/(ricavi+altri proventi)\*365
- Rotazione del capitale investito (ricavi/totale attività).

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Durata media dei debiti gg</b>	33	16	18
<b>Durata media dei crediti gg</b>	125	225	146
<b>Rotazione del capitale</b>	37	13	22

Tali indici sono funzionali a rilevare la velocità di trasformazione in forma liquida delle singole classi di valori dell'attivo circolante e la velocità di estinzione delle passività correnti.

I dati mostrano un tempo di incasso medio dei crediti di circa 165 giorni e di pagamento dei debiti di circa 22 giorni.

\*\*\*

L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, prescrive all'Ente di tenere conto dei risultati della gestione pregressa anche sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Al riguardo, risulta che ASA Servizi S.r.l.

- abbia chiuso i bilanci 2019, 2020 e 2021 in utile;
- la qualità del servizio pregresso si è mantenuta su *standard* coerenti col capitolato d'oneri e quindi con le attese della utenza di riferimento;
- il soggetto gestore ha adempiuto diligentemente ai propri obblighi di statuto e contratto di servizio;

## **Sezione D**

### **La qualificata motivazione**

**(ai sensi dell'art. 17, c. 2, d.lgs. n. 201 del 2022  
e dell'art. 192, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016)**

#### **12. La qualificata motivazione**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, da applicarsi nell'ipotesi in cui l'Ente locale intendesse valutare la possibilità di ricorrere al modello *in house providing*, è prescritto che *“enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house,*

*tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”.*

Considerato che il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 è di recente emanazione, al momento le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri non hanno proceduto all'elaborazione degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi con proprio atto generale.

Allo stesso tempo, sopravvive, fintanto che non sarà abrogata la previsione di cui all'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale, con una formulazione analoga a quella esaminata in precedenza, ribadisce la necessità di motivare il mancato ricorso al mercato, specificando i benefici per la collettività derivanti dalla forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiedendo all'Ente. Locale affidante di compiere una valutazione preventiva sulla congruità economica dell'offerta.

### **13. La proposta di ASA Servizi S.r.l.**

Il Comune di Tivoli ha richiesto alla società ASA Servizi S.r.l. di presentare un'offerta per la gestione del servizio in questione allo scopo di apprezzarne la congruità e la relativa convenienza economica.

Con prot. n. 0020399 del 14.03.2023, ASA Servizi S.r.l. ha trasmesso al Comune di Tivoli i seguenti documenti, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'impianto motivazionale della presente Relazione:

- 1) offerta riguardante il servizio in affidamento (**allegato 2/a**);
- 2) piano degli investimenti, piano delle risorse umane e strumenti programmatici del servizio sosta pubblica a pagamento (**allegato 2/b**);

Detti documenti risultano essere stati approvati dagli organi societari competenti e dal Comitato di controllo analogo con rispettive determinazioni.

### **14. L'offerta di ASA Servizi S.r.l.**

L'offerta economica può essere riassunta nei seguenti punti:

- ASA Servizi S.r.l. riconosce al Comune di Tivoli un corrispettivo su base annua pari al 34% del totale incassato sino ad un importo dell'incassato di euro 2.150.000,00, con un minimo garantito di euro 731.000,00, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge. Sulla parte eccedente l'incassato di euro 2.150.000,00 è offerto e riconosciuto al Comune un corrispettivo pari al 70%.
- è proposta una durata dell'affidamento del servizio in questione pari a n. 15 anni. Si motiva la durata quindicennale in ragione della durata degli ammortamenti relativi agli investimenti in immobilizzazioni tecniche;
- gli investimenti previsti per il periodo di efficacia del contratto sono dettagliati nel piano degli investimenti (cfr. tav. nn. 11 e 12., dell'allegato 2/b);
- garantisce l'applicazione delle tariffe determinate dal Comune;
- ricomprende la complessità delle prestazioni in affidamento.

#### **15. Strumenti programmatici presentati da ASA Servizi S.r.l.**

ASA Servizi S.r.l. ha presentato un piano economico – finanziario, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Relazione, contenente:

- a) piano economico reddituale (tav. n. 8, dell'allegato 2/b);
- b) stato economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento (tav. n. 9, dell'allegato 2/b);
- c) flussi di cassa della gestione complessiva (tav. n. 10, dell'allegato 2/b);
- d) piano degli investimenti diversi da quelli della sosta (tav. n. 13, dell'allegato 2/b);
- e) piano delle coperture finanziarie (tav. n. 14, dell'allegato 2/b).
- f) il piano del personale (p. 75 dell'allegato 2/b)

Detti documenti evidenziano la sostenibilità dell'offerta e la capacità della società di far fronte agli obblighi contrattuali, dimostrando l'economicità della gestione attraverso l'integrale copertura dei costi (lordo imposte sul reddito) attraverso i ricavi.

La gestione operativa di ogni esercizio del lustro è positiva.

Il positivo risultato di esercizio spesa tra i costi la copertura degli ammortamenti.

I correlati stati patrimoniali evidenziano il ricorso al capitale di terzi con le coperture indicate all'attivo patrimoniale.

L'indice di indebitamento dato dal rapporto capitale dei terzi diviso il capitale proprio risulta sostenibile.

Gli investimenti programmati migliorano l'attivo fisso di stato patrimoniale in rapporto all'attivo circolante.

I flussi di cassa della gestione complessiva nel lustro, una volta sostenuti i massicci investimenti programmati nel 2023, risultano, all'interno del primo lustro, positivi.

Le fonti di copertura degli investimenti, in ragione delle fonti ivi individuate, risultano ragionevoli e capienti.

Nel complesso, sussiste un equilibrio economico-finanziario coerente con l'ipotesi di affidamento in esame, attesa la liquidità generata dal servizio in esame.

Il piano del personale è stato articolato per CCNL, ruolo, funzioni, categorie, per singolo servizio di destinazione, risultando adeguato ai bisogni di erogazione della platea dei vari servizi di cui trattasi.

Non esiste, pertanto, personale in esubero, così come risulta ragionevole il rapporto tra il personale operativo e quello amministrativo.

#### **16. La convenienza economica rispetto all'esternalizzazione**

Al fine di meglio valutare la convenienza economica della proposta, è stata compiuta una comparazione tra i costi, i ricavi e i margini del servizio di sosta pubblica di ASA Servizi S.r.l e un campione di mercato.

Dalla tavola che segue, si può anzitutto rilevare che ASA Servizi s.r.l. sviluppa una politica di internalizzazione del servizio in esame.

Infatti, in quest'ultima il costo del personale è pari al 29,3% del valore della produzione contro il 18,1% del campione di mercato.

A sua volta in ASA Servizi s.r.l. i servizi esternalizzati sono pari all'11,4%, rispetto al 37,9% del campione di mercato.

La somma di tali due parametri – chiave aumentata del consumo della materia prima è, in ASA Servizi s.r.l., del 43,8%, rispetto al 56,4% del valore di mercato. E ciò a dimostrazione dell'economicità applicata da ASA Servizi s.r.l., a contenimento della spesa pubblica.

ASA Servizi s.r.l. si accolla infatti una misura del corrispettivo fisso e variabile a favore del Comune di Tivoli indubbiamente significativa, anche se poi, in ragione dei sopraddetti recuperi di economicità, i costi totali di funzionamento (dopo la gestione finanziaria e prima delle imposte sul reddito) è maggiore nel soggetto gestore di soli + 7,2% (93,8% contro 86,6%).

L'incidenza degli ammortamenti (e delle svalutazioni) nel campione di mercato, pari al 5,8% contro il 3,7% di ASA Servizi s.r.l., conferma che nel passato (a tutto il 31/12/2021) quest'ultima ha registrato investimenti in infrastrutture o dotazioni patrimoniali funzionali al servizio, d'importo vieppiù contenuto.

Il saldo finanziario non modifica la sostanza dell'analisi comparativa sino a qui svolta. Quanto sopra conferma, da una parte, la ragionevolezza dell'offerta per l'assunzione del servizio in esame da parte di ASA Servizi s.r.l. e, dall'altra, la congruità della suddivisione del corrispettivo al Comune tra la misura fissa e la misura variabile.

È poi pacifico che un peso del personale dipendente del 29,3% in ASA Servizi s.r.l., è tale da garantire gli obiettivi di efficienza (qualità del servizio) e di efficacia (volumi del servizio), a tutto favore dell'utenza.

Nel campione dei costi, ricavi e margini di mercato le sanzioni del Codice della strada e relativi oneri non sono state conteggiate nel conto economico sopra esposto.

Ne consegue che se in ASA Servizi s.r.l. si aggiungesse al risultato prima delle imposte (6,1% pari ad euro 131.000,9) il costo di n. 4,34 persone medio annue addette alle sanzioni e controlli, ad euro cadauna 42.000,6 per un importo di minor costo di euro/anno 184.000,8, il risultato prima delle imposte sarebbe pari ad euro 280.000,7, equivalente al 13,1% del valore della produzione, rispetto al (sostanzialmente identico se si aggiungessero i costi specifici correlati alle sanzioni e controlli) 13,4% del campione di mercato.

Il tutto come da conto economico 2021 comparativo rispetto al campione di mercato, che segue.

Sosta, 2021, consuntivo, euro 000

(tav. 16)

		Costi, ricavi, margini annuo dell'offerta della sosta					
		Ricavi (art. 2425, codice civile)	(A1)	+			
		<i>di cui:</i>					
	2.150	Vendite e prestazioni, <i>di cui</i>					
	1.460	Parcheggio 1 insieme a					
		Parcheggio 2					
	660	Sosta tariffata					
	30	Bus turistici					
	0	Altro					
	0	Contributi in conto esercizio					
<b>ASA Servizi s.r.l.</b>	0	Costi capitalizzati	(A4)	+	<b>Campione</b>	<b>di</b>	
	0	Altri ricavi	(A5)	+	<b>mercato</b>		
100,0	2.150	Totale valore della produzione	(A)	+=	818,1	100,0	
3,1	66,5	Materie prime consumate	(B6)	-	3,6	0,4	
11,4	245	Servizi	(B7)	-	310,1	37,9	
34,4	740,5	Godimento beni di terzi	(B8)	-	18,5	2,3	
29,3	630,5	Personale	(B9)	-	148,2	18,1	
0,4	9,2	Oneri diversi di gestione	(B11)	-	55,6	6,8	
78,7	1.691,7	Totale costi operativi <i>pre</i> ammortamenti e svalutazioni		--=	536	65,5	
21,3	458,3	<i>Ebitda</i>		±=	282,1	34,5	
3,7	80	Ammortamenti e svalutazioni	(B10)	-	47,9	5,8	
82,5	1.771,7	Totale costi operativi specifici		=	583,9	71,3	
17,5	378,3	<i>Ebit</i>		±=	294,2	28,7	
0,4	10	Saldo finanziario		±	+2	+0,2	
17,1	368,2	Risultato della gestione		=	236,2	28,9	
5,4	116,9	Costi trasversali		-			
5,5	119,5	Costi di struttura (2/3)		-	126,8	15,5	
93,8	2.018,1	Totale costi di funzionamento ante imposte		=	708,7	86,6	
6,1	131,9	Risultato prima delle imposte		=	109,4	13,4	
	49	Imposte		-			
	1.830,7	Totale costi di funzionamento diretti					
	236,4	Totale costi di funzionamento indiretti					
	2.067,1	Totale costi di funzionamento					
	82,9	Risultato netto					
	162,9	<i>Cash flow</i> stretto					
	14,81	N° dipendenti medi			Con ausiliari del traffico (n. 4,34)		
	145,2	Valore della produzione per dipendente					
	42,6	Costo del lavoro per dipendente					

(Fonte: la presente offerta e bilanci pubblicati)

In coerenza con il dettato dell'art. 2, c. 1, lett. i), del d.lgs. 201/2022, la comparazione di benchmark di cui alla precedente tavola è stata effettuata non riferendosi ad un mero rapporto "Corrispettivo al Comune / numero di stalli a pagamento", bensì in una logica di costi ricavi e margini con un operatore di settore, multiservizio.

Ciò consente di evitare una falsa lettura di tale quoziente correlato per esempio alla diversa intensità del capitale investito dal gestore, al diverso livello tariffario (che premierebbe comunque al numeratore tariffe più elevate e dal denominatore una densità ridotta di stalli), al diverso capitolato d'oneri, presenti o non presenti in forza al soggetto gestore di ausiliari del traffico, se le ammende rilevate trasferiscono o meno al soggetto gestore il titolo di sosta per una durata statisticamente prefissata, la qualità (per professionalità, profilo degli addetti, anzianità degli addetti, ecc.) delle prestazioni in via non disgiunta dalla tipologia dei pagamenti, il ristoro all'utenza per eventuale disservizio, il sistema complessivo delle penali (basse o elevate), il criterio e la misura dei ribaltamenti dei costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito) sullo specifico servizio della sosta pubblica a pagamento; la misura bassa o elevata delle attività complementari e connesse (vedi per esempio la pubblicità al pubblico); la coerenza ovvero l'incoerenza del numero degli stalli offerti rispetto alla domanda; il livello di saturazione annuo tra il numero degli stalli offerti e il numero degli stalli occupati, et similia.

Si è pertanto preferito riferirsi ad un campione significativo di mercato, a costi efficienti, intervenendo poi sui costi ricavi e margini per progressivamente affinare la comparazione di cui trattasi affinché i relativi dati statistici siano in grado di fornire un "reale" confronto di benchmark (piuttosto che ad una "apparente" confronto).

\*\*\*

Da un punto di vista prettamente economico, e quindi al netto degli aspetti qualitativi dell'offerta proposta, si evidenzia, inoltre, che l'affidamento diretto ad ASA Servizi S.r.l. consente al Comune di Tivoli di realizzare una doppia entrata, generata dal corrispettivo per la gestione del servizio di che trattasi e dall'utile

d'esercizio, il tutto senza assumere rischi operativi che residuano in capo al soggetto gestore, compresi quelli derivanti dagli investimenti proposti.

In aggiunta, la società offre al Comune di Tivoli un corrispettivo determinato da una componente variabile e da una componente fissa, quest'ultima svincolata dall'andamento della gestione e dei ricavi provenienti dagli stalli.

### **17. Ragioni del mancato ricorso al mercato**

Oltre alle ragioni specificate nei paragrafi precedenti, si ritiene che l'affidamento *in house* invece permetta di concordare con la società un *business plan* più aderente alla realtà locale e di svincolarsi dalle logiche di rendimento di mercato del capitale investito, proprio dei gestori privati, con conseguenti benefici in termini di maggiore flessibilità e di maggiori investimenti volti a migliorare e/o mantenere in efficienza il servizio in affidamento.

Si ritiene, infatti, che gli investimenti proposti dalla società *in house* siano superiori rispetto a quelli che possono essere offerti attualmente dal mercato.

Allo stesso tempo, la possibilità di ricorrere ad una società *in house* permette al Comune di Tivoli di tenere aggregate, in capo alla stessa società, più gestioni di servizi pubblici locali e di servizi strumentali e di avere conseguentemente un unico interlocutore, anziché più soggetti con cui relazionarsi, e questo consente di ripartire una parte dei costi generali su più gestioni con conseguente efficientamento dell'attività nel suo complesso.

### **18. La platea dei benefici specifici per la collettività servita**

Di seguito sono riportati i benefici specifici per la collettività connessi all'affidamento *in house*, ulteriori rispetto a quelli indicati come "punti di forza":

- a) l'offerta del soggetto gestore prevede che il medesimo si impegni al trasferimento del proprio patrimonio gestionale a favore del Comune tramite gli Uffici e gli Assessori comunali. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore;
- b) il soggetto gestore offre un tavolo tecnico permanente con frequenza semestrale e relativo reporting sul deposito del proprio know how

- tecnologico, di processo, ed organizzativo a favore degli Uffici comunali competenti. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore;
- c) l'offerta prevede le indagini di *customer satisfaction*. Esse risultano uno strumento oneroso ma utile per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza, condividendo (e non invece decidendo in via unipersonale) con il Comune di Tivoli le iniziative da intraprendersi per migliorare il potenziale generativo di fiducia verso il servizio in esame. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore;
- d) In tempo reale è offerto al Comune un portale per il trasferimento delle segnalazioni e reclami da parte dell'utenza. Ciò consente di condividere interventi rapidi e decisivi per cogliere i suggerimenti e per rimuovere i vincoli / doglianze segnalati dall'utenza. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- e) il servizio di *newsletters* offerto e mirato al servizio della sosta pubblica integrata rappresenta una novità (soprattutto all'esterno di logiche di *Smart city*) tale da porre nella condizione l'utente / cittadino di essere protagonista delle proposte / soluzioni di miglioramento del servizio. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- f) lo sportello utenti offerto consente di disporre di un celere apporto interpersonale tra gli addetti al servizio e la relativa utenza (al posto di possibili comunicazioni via call center o numeri verdi). Se da una parte esso rappresenta un costo incrementale dall'altra esso rappresenta il giusto canale per migliorare la capacità di ascolto dei bisogni dell'utenza. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore;
- g) interfaccia costante con gli Uffici comunali sia del settore di riferimento (Mobilità, Polizia Locale, Partecipate) che dell'entrate (Contabilità e Bilancio), a tutto vantaggio dell'utenza (per celerità, trasparenza,

riduzione dei tempi morti, ecc.). L'offerta di questo beneficio specifico consente ad ASA Servizi s.r.l. di agire contemporaneamente sul versante del *front office* e del *back office*, recuperando (per l'appunto) celerità, trasparenza, riduzione dei tempi morti, ecc. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore:

- h) il miglioramento dei processi di attivazione dei flussi informatici per l'emissione degli atti riferiti all'attività di riscossione delle sanzioni amministrative, ottimizzandone i livelli di trasparenza ed integrità a favore dell'utenza. In una logica di offerta di una gestione della sosta integrata, il miglioramento dei processi di attivazione dei flussi informatici riferiti agli atti di riscossione delle sanzioni amministrative riferite al Codice della strada, ne ottimizza – a tutti gli effetti – la trasparenza e l'integrità a favore dell'utenza. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- i) consentire agli addetti della Polizia Locale di focalizzare le proprie attività sulle funzioni di controllo, sorveglianza e sicurezza del territorio di riferimento, liberandola dai compiti assolti dal soggetto gestore con costi che potranno beneficiare delle economie di scala (attraverso la massa dei costi fissi ripartiti su un pluralità di servizi) e di scopo (tenendo conto dell'elevata conoscenza del territorio e del servizio in esame) da parte del soggetto gestore a favore dell'utenza di riferimento. Detto beneficio specifico consente (in via diretta / indiretta) di sviluppare sinergie sistemiche con il Comando di Polizia locale, a tutto beneficio finale dell'utenza. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- j) pianificazione di procedure che possano nel prossimo futuro accorpate altre funzioni legate al settore Mobilità/Polizia Locale, promuovendo ulteriori azioni di efficienza (qualità del servizio a favore dell'utenza) e di efficacia (volumi di attività a favore dell'utenza). Il soggetto gestore offre al Comune di arsi partecipe delle pianificazioni di procedure legate al settore. Si pensi, a titolo meramente indicativo (se un domani così sarà),

- all'attività di Smart city; all'attività di (ancora più spinta) integrazione della sosta (mezzo privato, sosta, mezzo pubblico) a tutto favore dell'utenza, oppure all'istituzione di una Azienda di promozione turistica (APT). Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- k) il soggetto gestore sviluppa il servizio prevalentemente con proprio personale dipendente, dando luogo a fasi di esternalizzazione ai sensi di legge per quanto strettamente necessario sotto il profilo della migliore organizzazione del servizio all'utenza. L'offerta di gestire il servizio totalmente con proprio personale dipendente, se da una parte potrebbe essere foriera di maggiori costi fissi (rispetto a quelli variabili riferiti all'esternalizzazione di talune fasi del servizio sosta integrata) dall'altra trattasi di personale addestrato, formato, con elevato patrimonio esperienziale, a basso tasso di *turn over*, a tutto vantaggio dell'utenza. Difficilmente il rapporto "costo del lavoro/costo dei servizi esternalizzati per 100", è così elevato come in ASA Servizi S.r.l.
- l) il corrispettivo riconosciuto dal soggetto gestore al Comune per l'affidamento del servizio in esame consente di ridurre la spesa pubblica a tutto vantaggio della fiscalità locale a carico dell'utenza di riferimento. L'incidenza del corrispettivo offerto dal soggetto gestore (parte fissa e parte variabile) è – già di sé per sé – elevato. Se a tale corrispettivo si sommano i costi incrementali offerti per i benefici specifici di cui trattasi a favore dell'utenza del servizio, l'incidenza in esame diventa vieppiù significativa. Ciò concorre a ridurre la spesa pubblica a tutto favore della finanza locale e, quindi, dell'utente / cittadino. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- m) la messa a disposizione dell'utenza del patrimonio esperienziale posseduto dal soggetto gestore su tutte le fasi del servizio territorialmente esercitato, con controllo del relativo ciclo in tempo reale. L'offerta prospettata dal soggetto gestore riguarda tutte le fasi del servizio sosta integrata, consentendo all'utenza di disporre di un unico

- interlocutore con risposte rapide, certe, esaustive. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore;
- n) il soggetto gestore persegue l'obiettivo primario di aggregare e razionalizzare la gestione della sosta pubblica integrata a pagamento con le sanzioni per la violazione al Codice della strada, coordinandole in una logica di visione generale e di sinergie sistemiche (tra l'attività operativa sul territorio a favore dell'utenza e l'attività interna di sede al fine di ridurre i tempi di lavorazione delle sanzioni in stretta coerenza con la normativa tempo per tempo vigente). Il riflesso di quanto offerto al precedente punto consente (tra l'altro) di ridurre i tempi di lavorazione delle sanzioni al Codice della strada, riducendone i possibili errori a tutto beneficio dell'utenza. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.
- o) il soggetto gestore garantisce sin da ora, per quanto di competenza, la massima collaborazione al Comune se dovesse attivare il servizio di Smart city a favore dell'utenza. Con particolare riferimento al (se un domani così sarà) servizio di Smart city o di Azienda di promozione turistica (APT), il soggetto gestore offre la propria massima collaborazione per la buona riuscita di tali servizi indifferenziati al pubblico. Trattasi di attività che ragionevolmente non è offerta (in quel contesto, tempo e luogo) da altri operatori economici di settore.

## **19. Conclusioni.**

In conclusione, si ritiene dato adeguato motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato codesto Ente locale a preferire l'affidamento diretto a favore di ASA Servizi S.r.l., in ottemperanza agli obblighi sanciti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale, con una formulazione analoga a quella esaminata in precedenza, ribadisce la necessità di motivare il mancato ricorso al mercato, specificando i benefici per la collettività derivanti

dalla forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e società, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiedendo all'Ente.

Si evidenzia, inoltre, che nonostante gli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, del decreto legislativo 201 del 2022, non siano stati andare individuati dalle strutture competenti, il Comune di Tivoli ha comunque riportato all'interno del contratto di servizio una platea di indicatori di servizio aggregati in quattro categorie omogenee, da ritenersi applicabili nelle more dell'adozione dei sopracitati atti, quali: 1. indicatori di contesto; 2. indicatori di economicità; 3. indicatori di efficienza; 4. Indicatori di efficacia.

I costi per l'utenza derivanti dalle tariffe stabilite per la sosta dall'ente pubblico risultano invariate rispetto alla gestione dell'esercizio precedente e sono riportate nei documenti in allegato.